



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTO NOGARO**

ORDINANZA N° 45/2009

Il Tenente di Vascello (CP) Pierluigi MILELLA, Capo del Circondario Marittimo di Porto Nogaro;

VISTA: la direttiva 2000/59/CE del parlamento Europeo e del Consiglio, relativi agli impianti portuali di raccolta di rifiuti prodotti dalle navi;

VISTO: il Decreto Legislativo n.182 del 24.06.2003, recante "Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico" ed in particolare l'art.5 comma.4 del D.vo n.182/2003;

VISTI: gli esiti e le determinazioni assunte nel corso delle consultazioni preliminari svoltesi in data 27.11.2007, 29.11.2007, 14.05.2008 e 16.05.2008 con i soggetti/Enti interessati, relativamente all'elaborazione del Piano di raccolta e gestione rifiuti previsto dal Decreto Legislativo n.182/2003;

VISTO: il foglio prot. n. 02.05.33/2892 del 28.05.2009, con il quale si è trasmesso alla Regione Friuli Venezia Giulia il Piano di Gestione e Raccolta Rifiuti;

VISTA: la Delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1704 del 20.07.2009 con la quale viene espressa, ai sensi dell' articolo 5, comma 4, del D.Lvo 182/2003, l'intesa in merito all'adozione del "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del carico e dei rifiuti prodotti dalle navi" che scalano i porti ricadenti nel nel Circondario Marittimo di Porto Nogaro.

VISTA: la propria ordinanza n°37/2009.

CONSIDERATO: che a causa di un refuso è stato erroneamente riportata la tariffa di € 15,00 per tonnellata di stazza anziché di € 10,00 per le unità da pesca stanziali nel punto 7.7.2 del "Piano di Gestione e raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico"

VISTI: gli artt. 17, 68, 71, 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 60, e 77 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Il punto 7.7.2 del "Piano di Gestione e raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico", approvato con Ordinanza n. 37/2009 di questo Ufficio, è così modificato:

"Le unità da pesca stanziali sono tenute a corrispondere una tariffa forfettaria annua in ragione della stazza lorda, pari ad € 10,00 per tonnellata di stazza".

Articolo 3

La modifica apportata dall'articolo 1 della presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

Porto Nogaro, 09 Settembre 2009.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Pierluigi MILELLA